



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Enel Produzione S.p.A.  
Centrale Termoelettrica Eugenio Montale - La Spezia  
[enelproduzione@pec.enel.it](mailto:enelproduzione@pec.enel.it)

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

All'ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento coordinamento amministrativo  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali  
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato  
[d.attubato@governo.it](mailto:d.attubato@governo.it)

**OGGETTO:** TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI MODIFICA DELL'AIA RILASCIATA  
ALLA SOC. ENEL PRODUZIONE S.P.A. DI LA SPEZIA – ID 45/1194.

Si trasmette in allegato copia del parere istruttorio conclusivo, reso dalla commissione AIA-IPPCC con nota del 25/07/2018, prot. n. CIPPC/887.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione integrata ambientale rilasciato con D.M. 244 del 6/09/2013 relativamente alla modalità di gestione delle ceneri da carbone.

Trattandosi di modifiche non sostanziali in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

### Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All.: prot. CIPPC n. 887 del 25/07/2018

ID Utente: 374  
ID Documento: DVA-D3-AG-374\_2018-0117  
Data stesura: 06/08/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 07/08/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

---

IL PRESIDENTE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. Dott. Antonio Ziantoni  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Al Direttore Generale ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Oggetto:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo di modifica di AIA della CTE Enel La Spezia ID 1194.

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a del Decr. 335/17 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo dell' impianto in oggetto.

**Il Presidente**

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.c.s.



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

Al Nucleo di Coordinamento della  
Commissione IPPC  
Sede

e.p.c. Al Presidente della Commissione IPPC  
Sede

*Pratica N.:* .....

*Ref. Mittente:* .....

**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo relativo alla "*modifica delle modalità di gestione delle ceneri*" della Centrale termoelettrica Eugenio Montale dell'ENEL Produzione S.p.A., sita in La Spezia (procedimento id. 45/1194)

In allegato alla presente, ai sensi degli At. 15 e 16 del Decr. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo e copia degli allegati relativi all'approvazione da parte del Gruppo Istruttore.

Il Referente del Gruppo Istruttore  
Dott. Paolo Ceci

All. c.s.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
ENEL PRODUZIONE S.P.A.  
Centrale termoelettrica "Eugenio Montale" - La Spezia**

## **PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Istanza di Modifica non Sostanziale al**

**Decreto autorizzativo DVA-DEC-2013-244 del 06/09/2013 della CTE E. Montale di La Spezia**

*"modifica delle modalità di gestione delle ceneri"*

(id. MATTM-DVA 45/1194)

Gestore	ENEL produzione S.p.A.
Località	La Spezia
Gruppo Istruttore	Dott. Paolo Ceci (referente)
	Ing. Giovanni Anselmo
	Ing. Claudio Franco Rapicetta
	Dott.ssa Cecilia Brescianini (esperto della Regione Liguria)
	Ing. Gianni Benvenuto (esperto della Provincia di La Spezia)
	Ing. Claudio Canneti (esperto del Comune di La Spezia)
	Ing. Sonia Parodi (esperto del Comune di Arcola)

- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 00-2012-000204 del 18/04/2012, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della CTE "E. Montale" della società ENEL produzione S.p.A., sita nei comuni di La Spezia e di Arcola a:
  - Dott. Paolo Ceci - Referente GI;
  - Ing. Giovanni Anselmo;
  - Ing. Claudio Franco Rapicetta.
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali:
  - Dott.ssa Cecilia Brescianini – Regione Liguria;
  - Ing. Gianni Benvenuto – Provincia di La Spezia;
  - Ing. Claudio Canneti – Comune di La Spezia;
  - Ing. Sonia Parodi – Comune di Arcola.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA 7908 del 05/04/2018 avente ad oggetto "*Enel Produzione S.p.A. Centrale di La Spezia – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (id 45/1194)*", acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 387 del 11/04/2018, con cui, avviato il procedimento, si trasmetteva la comunicazione del Gestore prot. Enel-PRO-26/03/2018-0006406 relativa alla modifica delle modalità di gestione delle ceneri.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA 10134 del 03/05/2018 avente ad oggetto "*Enel Produzione S.p.A. di La Spezia DECMIN-2013-00002440 del 06/09/2013 – Integrazioni volontarie all'istanza di modifica prot. Enel-PRO-26/03/2018-0006406 "Modifica modalità di gestione delle ceneri" - ID 45/1194*", acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 483 del 03/05/2018, con cui veniva trasmessa la comunicazione del Gestore prot. Enel-PRO-27/04/2018-0008733, contenete tra l'altro l'aggiornamento della scheda B.6.1.
- Visto il Decreto di autorizzazione all'esercizio DVA-DEC-2013-244 del 06/09/2013 della Centrale Termo elettrica ENEL Produzione S.p.A. "Eugenio Montale" sita nel comune di La Spezia, di cui il relativo avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2013, nonché le successive modifiche ed integrazioni.
- Visti i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA: RI 16/04/2018 prot. 27902 del 17/04/2018, acquisita dalla Commissione con prot CIPPC 442 del 17/04/2018.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA 11972 del 23/05/2018 con la quale si richiedevano specifiche integrazioni alla documentazione presentata.
- Vista la nota prot. Enel-PRO-22/06/2018-0012979, con cui il Gestore ha presentato le integrazioni richieste con la nota prot. DVA 11972 del 23/05/2018.
- Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 17/07/2018 dalla segreteria della Commissione IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC n. 877 del 24/07/2018 ivi compresi i relativi allegati circa l'approvazione.



## Considerato

- Che con la comunicazione Enel-PRO-26/03/2018-0006406 il Gestore ha comunicato l'intenzione di procedere all'implementazione di una diversa modalità di gestione delle ceneri da carbone, ciò al fine di garantire il superamento di alcune problematiche tecniche derivanti dal convogliamento automatico tramite tubazioni ai sili di stoccaggio delle ceneri pesanti finemente macinate ed evitare l'utilizzo di un frantumatore secondario con relativo aggravio sugli interventi di manutenzione necessari.
- Che il Gestore nella comunicazione Enel-PRO-26/03/2018-0006406 dichiara che la modifica consiste ne:
  - o l'incremento dei quantitativi autorizzati per il CER 10.01.01 (ceneri pesanti) a discapito di quelli per il CER 10.01.21 (fanghi da trattamento ITAR), senza comunque aumentare la capacità complessiva di stoccaggio autorizzata per entrambi i codici CER;
  - o la modifica delle modalità di gestione delle ceneri pesanti prodotte.
- Che il decreto autorizzativo DVA-DEC-2013-0000244 del 06/09/2013, autorizza tra il Gestore alla messa in riserva ed al deposito preliminare delle categorie di rifiuti di seguito riportate:
  - o CER 10.01.01: Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia, tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04 (Ceneri pesanti da carbone);
  - o CER 10.01.05: rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi (Gessi da desolforazione);
  - o 10 01 21: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 (Sali SEC);
  - o 10 01 21: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 (Fanghi ITAR).

Le ceneri pesanti sono raccolte nelle tramogge di fondo caldaia e senza soluzione di continuità estratte automaticamente con un nastro metallico, sono successivamente ridotte volumetricamente nel sistema di frantumazione primario ed umidificate, dopo di che vengono:

- o trasferite mediante camion cassonati nella vasca (area 3) per successivo conferimento, con il codice CER 10.01.01, presso gli impianti autorizzati;
  - o oppure trasferite direttamente su appositi camion cassonati per essere conferite, con il codice CER 10.01.01, agli impianti autorizzati.
- Che dall'analisi della relazione tecnica allegata all'istanza di modifica - Enel-PRO-26/03/2018-0006406 si desume che l'incremento della quantità di ceneri pesanti (codice CER 10.01.01) prodotte annualmente richiede un aumento delle capacità di stoccaggio, ed in particolare una variazione dell'attuale configurazione delle aree di stoccaggio come di seguito descritta:

CER	Descrizione	Assetto Autorizzato ex DM 244/2013			Nuova configurazione		
		m <sup>3</sup>	ton	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	ton	m <sup>2</sup>
10.01.01	Ceneri pesanti da carbone	220	440	87,22 Area 3	620	1'240 t	198,20 Area 3
10.01.21	Fanghi da trattamento impianto ITAR	550	1'100	195,38 Area 4	150	300 t	47,31 Area 4
<b>Tot</b>		<b>770</b>	<b>1'540</b>	<b>282,60</b>	<b>770</b>	<b>1'540</b>	<b>245,51</b>

- Che nella relazione tecnica allegata all'istanza di modifica - Enel-PRO-26/03/2018-0006406, al fine di aumentare la capacità di stoccaggio delle ceneri pesanti, si impegna a realizzare un nuovo setto di separazione all'interno della vasca e conseguente abbattimento dell'esistente. Inoltre, il Gestore dichiara che, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione del nuovo setto, i rifiuti prodotti verranno gestiti con le stesse modalità già utilizzate in occasione della realizzazione della copertura vasca (nota ENEL-PRO-01/08/2014-0031522) ovvero in regime di deposito temporaneo con cassoni scarrabili adeguati ed in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 10.5 art. 40 del PIC allegato all'AIA e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; in particolare il cassone scarrabile dei fanghi sarà posizionato in prossimità della vasca esistente all'estremità del nastro trasportatore, bypassando il deviatore, mentre il cassone scarrabile delle ceneri pesanti sarà posizionato sotto il frantumatore Magaldi alla base della caldaia SP3 in corrispondenza del punto di produzione del rifiuto.
- Che il Gestore con la nota del 26/03/2018 dichiara che l'intervento non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente e che prevede il riutilizzo del sistema di evacuazione esistente e non implica alcuna introduzione di nuovi codici CER nell'ambito del processo produttivo.
- Che il Gestore si impegna altresì (rif. ultimo periodo del cap. 3 della relazione tecnica allegata all'istanza di modifica - Enel-PRO-26/03/2018-0006406) a garantire, per tutte le modalità di gestione, il massimo contenimento possibile della dispersione di polveri diffuse mediante l'installazione di opportuni sistemi di umidificazione ed idonei sistemi di confinamento;
- Che con la comunicazione Enel-PRO-27/04/2018-0008733 il Gestore ha aggiornato la scheda B1.6, chiarendo al contempo che il di trasferimento ceneri fondo caldaia non sarà più esercito, venendo al contempo meno la relativa emissione secondaria convogliata in atmosfera.
- Che il Gestore con la nota Enel-PRO-22/06/2018-0012979, riscontrando la nota prot. DVA 11972 del 23/05/2018, ha fornito:
  - o precisazioni circa la causa dell'aumento di produzione di ceneri pesanti e della diminuzione dei fanghi di trattamento dell'impianto ITAR che ha motivato la presentazione dell'istanza di modifica (ovvero il Gestore ha chiarito che con la nuova modalità, le ceneri pesanti raccolte nelle tramogge di fondo caldaia verranno estratte automaticamente con un nastro metallico esistente, successivamente ridotte volumetricamente nel sistema di frantumazione primario ed umidificate. Pertanto, al fine di garantire uno stoccaggio adeguato ai maggiori volumi di ceneri pesanti che si produrranno, è stato richiesto l'aumento della capacità per le ceneri (CER 10.01.01) a discapito dei fanghi (CER 10.01.21), la cui produzione resterà invariata, essendo l'attuale capacità di stoccaggio abbondante in relazione ai volumi prodotti);
  - o indicazione dei quantitativi di ceneri pesanti (CER 100101), ceneri leggere (CER 100102) e fanghi da trattamento acque ITAR (CER 100121), prodotti negli ultimi anni (2016, 2017 e primo trimestre 2018), messi a confronto con i quantitativi prodotti nel triennio precedente (2013÷2015); ovvero:

anno	Ceneri pesanti CER 10.01.01 [tonn]	Ceneri leggere CER 10.01.02 [tonn]	Fanghi ITAR CER 10.01.012 [tonn]
2013	2'870,760	100'011,522	3'600,680
2014	1'916,580	89'215,270	4'433,950
2015	1'669,950	97'392,920	7'259,540

anno	Ceneri pesanti CER 10.01.01 [tonn]	Ceneri leggere CER 10.01.02 [tonn]	Fanghi ITAR CER 10.01.012 [tonn]
2016	809,760	92'690,970	3'795,000
2017	880,00	80'526,490	3'000,000
2018 (gen-mar)	43,100	26'560,030	1'226,970

- precisazione dei quantitativi massimi in tonnellate di ceneri pesanti (CER 100101) e fanghi da trattamento acque ITAR (CER 100121) per i quali viene richiesta l'autorizzazione con l'istanza di modifica presentata, unitamente al dato medio in tonn/die, ovvero:
  - CER 10.01.01: 86,542 tonn/die;
  - CER 10.01.21: 29,065 tonn/die;
- previsione dei tempi di abbattimento dell'attuale setto di separazione all'interno della vasca di stoccaggio ceneri pesanti e fanghi e conseguente realizzazione del nuovo setto (ovvero 36 giorni dall'avvio delle attività, secondo specifico crono programma trasmesso dal gestore in allegato alla comunicazione);
- descrizione dei sistemi di umidificazione e di confinamento che si intendono installare a garanzia del massimo contenimento possibile della dispersione delle polveri e relativi tempi di realizzazione (ovvero il Gestore evidenzia che l'intervento prevede il riutilizzo dell'esistente sistema di evacuazione).
- Che, in merito al crono-programmma delle attività, il Gestore nella relazione tecnica allegata all'istanza di modifica dichiara che, poiché la modifica descritta non richiede alcun adeguamento impiantistico, ai sensi dell'art. 29-*nonies* comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., procederà con l'implementazione della modifica al completamento dell'iter previsto dalla normativa vigente per le modifiche non sostanziali (art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

### Considerato

#### inoltre

- Che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
- Che restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni e i valori limiti di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2013-0000244 del 06/09/2013 e s.m.i. come integrate dal presente parere, nonché gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014.
- Che restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.



- Quanto previsto, in capo all'Autorità di Controllo (ISPRA), in materia di controllo del rispetto delle condizioni delle autorizzazioni integrate ambientali dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all'accertamento dello stato di realizzazione degli interventi di cui al presente parere.
- Che, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, il Decreto di autorizzazione all'esercizio della CTE ENEL di La Spezia dovrà essere assoggettata a Riesame complessivo a seguito dell'emanazione delle BAT *Conclusions* di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2017/1442/UE del 31/07/2017.

### **il Gruppo Istruttore**

#### **ritiene**

- che la modifica proposta si configuri come “non sostanziale” in quanto non produce “effetti negativi e significativi sull'ambiente”, ed è pertanto accoglibile; si è peraltro ritenuto necessario condurre uno specifico approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo;
- Il gestore dovrà condurre una specifica valutazione, anche mediante misure, dello “spolveramento” derivante dalle operazioni di trasferimento delle ceneri, e predisporre di conseguenza un eventuale piano di miglioramento, tale valutazione dovrà essere presentata all'Autorità Competente in occasione del prossimo riesame discendente dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2017/1442/UE del 31/07/2017;
- restano fermi per il Gestore gli obblighi, non oggetto del presente parere, previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2013-0000244 del 06/09/2013 e s.m.i., dal D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014; nonché ogni altra prescrizione derivante da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- In relazione a quanto sopra il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2013-0000244 del 06/09/2013, deve intendersi modificato di conseguenza, ed in particolare la prescrizione 30) deve essere modificata come segue:

- 30) Si autorizza all'esercizio della messa in riserva e del deposito preliminare delle categorie di rifiuto di cui alle successive tabella, nel rispetto del quantitativo massimo ivi riportato:



Codice CER	Descrizione	Quantità massima	
10 01 01	Ceneri pesanti da carbone.	620 m <sup>3</sup>	1'240 t
10 01 05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi (Gessi da desolforazione).	7.500 m <sup>3</sup>	15.000 t
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 (Sali SEC).	200 m <sup>3</sup>	400 t
10 01 21	Fanghi ITAR.	150 m <sup>3</sup>	300 t

Aree di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti					
Area	Identificazione area	Capacità di stoccaggio autorizzata	Superficie	Caratteristiche	Tipologia rifiuti stoccati
2	Capannone gesso	m <sup>3</sup> 7500	m <sup>2</sup> 1386	Capannone	CER 10.01.05 Gesso da desolforazione
3	Trattamento acque reflue	m <sup>3</sup> 620	m <sup>2</sup> 198,20	Vasca	CER 10.01.01 Ceneri pesanti
4	Trattamento acque reflue	m <sup>3</sup> 150	m <sup>2</sup> 47,31	Vasca	CER 10.01.21 Fanghi da trattamento impianto ITAR
16	Capannone gesso	m <sup>3</sup> 200	m <sup>2</sup> 594	Capannone	CER 10.01.21 Fanghi da trattamento impianto SEC (Sali SEC)

- Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere conseguentemente adeguato a cura dell'ISPRA.

